

# **Indorama Ventures Public Company Limited**

## **Politica verso gli informatori**

*(Approvata dal meeting del consiglio di amministrazione No.2/2013 in data febbraio 22, 2013)*

### *Revisione 1*

*(Approvata dal meeting del consiglio di amministrazione No.1/2014 in data gennaio 12, 2014)*

### *Revisione 2*

*(Approvata dal meeting del consiglio di amministrazione No.2/2015 in data febbraio 20, 2015)*

#### Nota

Nel caso in cui eventuali provvedimenti contenuti nella presente politica siano in conflitto con la legislazione locale, regole o norme di qualunque tipologia, prevarranno tali leggi, regole e norme.

# Politica verso gli informatori

## 1. Scopo

- 1.1. Lo scopo della politica verso gli informatori di Indorama Ventures PCL (“IVL”) è di permettere ai dipendenti che riscontrano pratiche contro l’etica (che siano o meno violazioni della legge) di approcciare il comitato per le denunce senza necessariamente informare il proprio manager di linea e senza rivelare la propria identità.
- 1.2. La presente politica regola la denuncia e le indagini riguardo ad asserzioni di attività improprie. In ogni caso il comitato per le denunce detiene la prerogativa di decidere quando le circostanze richiedono delle indagini e, in conformità con la politica e con le leggi e le norme in vigore, il metodo investigativo appropriato da utilizzare.

## 2. Definizioni

- 2.1. **Azienda:** Indorama Ventures Public Company Limited e tutte le proprie consociate.
- 2.2. **Dipendente:** ogni dipendente di IVL e delle proprie consociate compresi i loro direttori.
- 2.3. **Informatore:** un dipendente che fa una rivelazione protetta di eventuali attività non-etiche che ha osservato.
- 2.4. **Investigatori:** qualunque persona autorizzata, nominata o consultata dal comitato per le denunce compreso il dipartimento per le revisioni interne.
- 2.5. **Comitato per le denunce:** un comitato che esamina eventuali rivelazioni fatte da un informatore. I membri del comitato per le denunce comprenderanno il responsabile aziendale dei rapporti con gli investitori e delle comunicazioni aziendali, il responsabile globale delle risorse umane, il segretario aziendale e il responsabile delle revisioni interne, tutti con sede nel quartier generale di Bangkok. Il responsabile aziendale dei rapporti con gli investitori e delle comunicazioni aziendali sarà il coordinatore in capo.
- 2.6. **Rivelazione protetta:** qualunque comunicazione fatta in buona fede con l’onestà convinzione che vi siano ragionevoli elementi di preoccupazione e che riveli o dimostri informazioni che diano prova di attività non-etiche o improprie. L’azienda e la direzione non riveleranno l’identità dell’informatore e non daranno inizio ad alcuna azione ingiusta o punitiva tra cui mutare posizione, tipologia o luogo di lavoro; non sospenderanno, minacceranno, molesteranno o licenzieranno il denunciante.
- 2.7. **Soggetto:** Una persona contro cui o in relazione alla quale è stata fatta una rivelazione protetta.

### **3. Rivelazione protetta**

3.1. I dipendenti hanno la facoltà di fare rivelazioni che riguardano

- a. Azioni che violano il codice di condotta dell'azienda e la politica di governance aziendale e qualunque azione che influenza in modo avverso gli interessi commerciali dell'azienda.
- b. Azioni che violano gli articoli di associazione dell'azienda comprese eventuali regole, norme, avvisi e politiche.
- c. Azioni illegali per le leggi locali o internazionali.

### **4. Procedura di denuncia**

Una rivelazione può essere fatta in modo anonimo al comitato per le denunce tramite uno qualsiasi dei canali riportati sotto

4.1. Email: [ethics@indorama.net](mailto:ethics@indorama.net) oppure

[independentdirectors@indorama.net](mailto:independentdirectors@indorama.net) (per una denuncia contro un membro o i membri del comitato per le denunce)

4.2. Lettere: Rivelazioni scritte possono essere spedite a

The Whistleblower Committee  
c/o Mr. Richard Jones  
Head of Investor Relations and Corporate Communications  
Indorama Ventures PCL.  
75/102 Ocean Tower 2, 28<sup>th</sup> Fl., Soi Sukhumvit 19, Asoke Road,  
Klongtoey Nua, Wattana,  
Bangkok 10110, Thailand.

4.3. Una rivelazione protetta può anche essere fatta al manager di linea (nei casi in cui non ci sia un potenziale conflitto d'interessi). In questi casi il manager di linea girerà la denuncia al comitato per le denunce facendo la dovuta attenzione a nascondere l'identità del denunciante.

4.4. Le rivelazioni protette dovrebbero preferibilmente essere riportate via email o per iscritto in inglese. Qualora siano scritte in lingua locale, verranno tradotte in inglese per ulteriori indagini.

### **5. Procedura per le indagini di una rivelazione protetta**

5.1. Il comitato per le denunce deciderà se la rivelazione protetta è pertinente con una violazione etica o di conformità entro 7 giorni lavorativi dal ricevimento. Se la lamentela riguarda un membro del comitato per le denunce, lo stesso sarà fatto dal presidente del comitato per le revisioni, che inizierà le indagini tramite un comitato comprendente dirigenti senza legami con l'azione riportata.

- 5.2. Se il comitato per le denunce determina che la rivelazione protetta non ha validità, le ragioni della stessa verranno discusse nel meeting del comitato per le nomine, le compensazioni e la governance aziendale ("NCCG"). Il comitato NCCG ha la facoltà di revocare la decisione se richiesto.
- 5.3. Se il comitato per le denunce determina che la rivelazione protetta è valida, il responsabile del dipartimento per le revisioni interne indagherà la presunta violazione.
- 5.4. Il soggetto verrà solitamente informato delle asserzioni all'inizio di un'indagine formale e avrà l'opportunità di fornire una difesa durante l'indagine.
- 5.5. Il soggetto ha la responsabilità di non interferire nelle indagini. Le prove non saranno trattenute, distrutte o manomesse e i testimoni non verranno influenzati, indottrinati o intimiditi. Eventuali azioni di questo tipo saranno passibili di provvedimenti disciplinari.
- 5.6. Il responsabile delle revisioni interne redigerà un resoconto dei riscontri delle indagini al comitato per le denunce insieme a eventuali prove, entro un mese dal ricevimento della rivelazione protetta. Una proroga può essere concessa soltanto previa decisione del comitato per le denunce.

## **6. Procedura dopo un'indagine su rivelazione protetta**

- 6.1. Il soggetto ha il diritto di essere informato del risultato delle indagini. Se le asserzioni non hanno fondamento il soggetto verrà interpellato per sapere se la divulgazione dei risultati delle indagini sia nel migliore interesse del soggetto e dell'azienda.
- 6.2. Qualora le indagini portino alla conclusione che azioni improprie o non-etiche sono state commesse dal soggetto, il comitato per le denunce raccomanderà l'adeguata azione correttiva o provvedimento disciplinare ritenuti necessari.

*Nel caso in cui eventuali provvedimenti contenuti nella presente politica siano in conflitto con la legislazione locale, regole o norme di qualunque tipologia, prevarranno tali leggi, regole e norme.*